

# **PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

D.M. 24/09/2009

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	<b>SI</b>	<b>NO</b>
2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo 1° superiore al 50% degli impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla Regione nonché da contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate;	<b>SI</b>	<b>NO</b>
3) Volume complessivo delle spese per il personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38% (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);	<b>SI</b>	<b>NO</b>
4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuel);	<b>SI</b>	<b>NO</b>
5) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	<b>SI</b>	<b>NO</b>
6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti;	<b>SI</b>	<b>NO</b>
7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti;	<b>SI</b>	<b>NO</b>
8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUEL riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	<b>SI</b>	<b>NO</b>

Art. 242 D.lgs. n. 267/2000 **Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari**

1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto della gestione, contenente **parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari**. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento.